
**RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E
DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE
REGOLAMENTO
EX ART. 11 D.L. 95/2012, CONV. IN L. N. 135/2012**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n.301 recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 21 maggio 1983 concernente l'ordinamento della scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980 recante Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa e dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI
FORMAZIONE

Articolo 1

Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è denominata Scuola nazionale dell'amministrazione
2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, di seguito Scuole, costituiscono il "Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica", di seguito Sistema unico, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà.
3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.
4. Non rientrano nel Sistema unico le attività di formazione e reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.
5. Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione

1. È istituito un "Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione", di seguito Comitato, con il compito di definire gli indirizzi e l'operatività del Sistema unico. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole di cui all'articolo 1. Il Comitato ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione che svolge funzioni di supporto tecnico allo

stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

2. Il Comitato, con uno o più regolamenti, disciplina il proprio funzionamento in conformità con le indicazioni generali contenute nel presente regolamento.

3. Al Comitato spettano le seguenti funzioni:

a) programmazione delle attività di formazione, attraverso l'adozione di un programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, secondo la procedura di cui all'articolo 6;

b) definizione di linee guida contenenti standard metodologici, scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni, volti a regolare le modalità di elaborazione dei piani di formazione di cui all'articolo 6, al fine di promuovere la qualità dell'offerta formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili per un'adeguata valutazione delle esigenze formative;

c) coordinamento della partecipazione delle Scuole alle attività di formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici;

d) coordinamento dell'offerta formativa, ripartendo attività e corsi tra le singole Scuole sulla base delle rispettive aree di competenza e nell'ambito delle rispettive disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie;

e) razionalizzazione della scelta delle sedi e dell'uso dei locali;

f) coordinamento nell'utilizzo delle risorse finanziarie delle Scuole;

g) organizzazione dell'utilizzo e dello scambio dei docenti delle Scuole incaricati ai sensi dell'articolo 12;

h) definizione delle linee guida per la stipula e la revisione delle convenzioni con le università, con gli istituti di formazione e con gli enti territoriali.

4. Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 vincolano le Scuole all'attuazione dei conseguenti provvedimenti.

5. L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione dei componenti a tale organismo è a titolo gratuito.

TITOLO II RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Articolo 3

Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il "Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici". Il Piano è elaborato mediante un modello di previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione degli obiettivi generali di dimensionamento degli organici nonché sulla base della valutazione strategica delle missioni e dei programmi assegnati alle pubbliche

amministrazioni. Il Piano è predisposto con riferimento al triennio decorrente dall'anno successivo a quello di elaborazione ed è approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al comma precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti e i profili professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e il numero dei posti e i relativi profili professionali destinati al reclutamento da parte delle singole amministrazioni. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera prefettizia, nonché del personale da assegnare all'albo dei segretari comunali e provinciali. Con i medesimi decreti è inoltre disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni.

3. Le modalità di reclutamento del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché le modalità di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali rimangono regolate dalle disposizioni vigenti.

4. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.

Articolo 4

Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici

(modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Il comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

“1-ter. L'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca, avviene, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, università ed AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. Per la quota del cinquanta per cento dei posti messa a concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le disposizioni legislative speciali.”

Articolo 5
Reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso
(modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione o master di secondo livello conseguiti presso università italiane o straniere. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 3, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione.”;

c) al comma 5 la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) le percentuali, sui posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non superiore al cinquanta per cento, al corso concorso.”

Articolo 6
Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari

1. La programmazione della formazione è ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.

2. A tal fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di cui all'articolo 2 che redige il “Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici”, secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Gli enti territoriali possono aderire al programma di cui al comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

4. Il Programma triennale contiene:

a) il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione;

b) il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione;

-
- c) la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione generale della loro organizzazione;
 - d) l'individuazione delle ulteriori attività formative offerte dalle Scuole con costi a carico delle amministrazioni e delle relative modalità di contribuzione;
 - e) la definizione delle modalità e dell'estensione del coinvolgimento nelle attività di formazione delle università e degli istituti di formazione;
 - f) la definizione dei contenuti, delle modalità di stipula e dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e con i soggetti privati.
5. Le Scuole erogano l'attività formativa di competenza in conformità con quanto stabilito dal Programma triennale.
6. L'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

Articolo 7

Disponibilità gratuita delle strutture pubbliche

1. Le Scuole del Sistema unico favoriscono l'uso gratuito delle proprie strutture anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza, in conformità con il criterio generale di cui all'articolo 11, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95.

Articolo 8

Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici

1. I corsi e le attività inseriti nel Programma triennale di cui all'articolo 3 e destinati alle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici non comportano, di regola, costi a carico di tali amministrazioni ed enti. I predetti corsi sono istituiti nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa dei bilanci delle scuole di formazione.
2. Secondo quanto previamente stabilito nel Programma triennale, possono essere previste, altresì, attività di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.

Articolo 9

Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati

1. La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico, sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato di cui all'articolo 2, definiscono accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi.
2. Le convenzioni con gli enti territoriali nonché con i soggetti privati rientrano tra le attività formative inserite nel programma triennale con oneri a carico degli enti richiedenti. Le convenzioni, oltre all'organizzazione di specifiche attività formative, possono avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad attività di reclutamento e formazione già organizzate dalle Scuole del Sistema unico nell'ambito della programmazione triennale, come disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 6.

Articolo 10

Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico

1. Le attività di formazione di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici non economici sono prioritariamente svolte tramite le Scuole di cui all'articolo 2 rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.
2. Le amministrazioni e gli enti possono direttamente rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale di cui all'articolo 6 e l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente e vantaggiosa delle attività di formazione con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nella medesima programmazione triennale.

Articolo 11

Collaborazione con le università e altri istituti di formazione

1. Le Scuole di cui all'articolo 1, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, possono definire forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione.
2. Le modalità e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato di cui all'articolo 2.
3. La scelta delle università e degli istituti di formazione avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

TITOLO III

CORPO DOCENTE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE

Articolo 12

Incarichi di docenza

1. Le scuole di cui all'articolo 1 possono conferire le seguenti tipologie di incarichi di docenza:
 - a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attività di docenza, ricerca e coordinamento della didattica;
 - b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi di particolare rilevanza;
 - c) incarichi di docenza di breve durata per lo svolgimento di attività didattica in specifici moduli formativi.
2. Le modalità di conferimento dell'incarico di docente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento economico sono definiti dalle singole scuole in base alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle professionalità meglio rispondenti alle caratteristiche degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di

trasparenza. Il trattamento economico dei docenti di cui al comma 1 è definito nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Gli incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.

3. Restano fermi gli incarichi di docenza in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

Impiego coordinato di docenti

1. I provvedimenti di incarico di docenza di cui all'articolo 12, comma 1, emessi da ciascuna scuola prevedono la possibilità di destinare il docente ad attività formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Articolo 14

Norma transitoria

1. Resta fermo per il quinquennio 2010-2014 quanto previsto per il Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.